

ON. LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA REGIONE LAZIO

**Ricorso**

Nell'interesse di

**La Rosa Giovanni**, \*\*\*, rappresentato e difeso, giusta procura speciale posta su foglio separato, materialmente congiunto al presente ricorso, ai sensi dell'art. 83 comma 3 del c.p.c., dall'Avv. Salvatore Molè (c.f. MLOSVT85L10H163H, p.e.c. salvatore.mole@avvragusa.legalmail.it), con domicilio digitale, ex art. 25, commi 1-bis e 1-ter, c.p.a., alle p.e.c. salvatore.mole@avvragusa.legalmail.it, dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente giudizio alla p.e.c. salvatore.mole@avvragusa.legalmail.it come risultante dai registri di giustizia oltre che al telefax 09321915638

**Contro**

**Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica**, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura di Stato con sede in via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma.; PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

**Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura di Stato con sede in via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma.; PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

**Ministero dell'interno**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura di Stato con sede in via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma.; PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

**Ministero della cultura**, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura di Stato con sede in via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma.; PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

**Commissione interministeriale RIPAM**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura di

Stato con sede in via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma.; PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

**Commissione Esaminatrice del Concorso**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura di Stato con sede in via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma.; PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

**Formez PA**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sede legale e amministrativa in Viale Marx n. 15, 00137 Roma.; PEC: [protocollo@pec.formez.it](mailto:protocollo@pec.formez.it);

**e nei confronti di**

**Vulcano Delmira**, \*\*\* (in graduatoria al 1054° posto con 28,5 punti);

**Baldassari Agnese**, \*\*\* (in graduatoria al 1050° posto con 28,5 punti);

**nonché nei confronti di**

tutti i soggetti inseriti nella graduatoria impugnata che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole del giudizio e, dunque, in caso di rettifica delle graduatorie con la corretta attribuzione del punteggio in favore del ricorrente, individuati in tutti coloro che si trovano in posizione migliore rispetto al ricorrente (con punteggio uguale o maggiore ai 27,5 punti), nei confronti dei quali si propone, come in calce al presente atto, istanza di notificazione per pubblici proclami.

**Per l'annullamento**

**previa concessione di idonea misura cautelare,**

della Graduatoria di merito e della Graduatoria dei vincitori – entrambe pubblicate il 24-2-2023 e successivamente rettificata in data 19-4-2023 - del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del

Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021)", profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), pubblicata in data 24.02.23, nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto alla ricorrente in merito ai titoli dichiarati in domanda; del decreto di approvazione della Commissione esaminatrice delle relative graduatorie del 22.02.23;

della Graduatoria dei vincitori rettificata pubblicata in data 19.04.23;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: *a.* il Bando, ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente con specifico riferimento, tra gli altri, all'art. 7, paragrafo 3, relativo all'attribuzione dei punteggi sui titoli con ingiusta equiparazione tra laurea triennale e magistrale; *b.* i verbali sottesi alla valutazione dei titoli del ricorrente, sebbene non conosciuti; *c.* ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli del ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuto; *d.* gli avvisi di scorrimento della graduatoria;

**nonché per la declaratoria di illegittimità**

**ovvero per la disapplicazione**

della clausola del bando di cui all'art. 7, paragrafo 3, per la discriminatoria valutazione dei titoli di studio in ragione di quanto argomentato in ricorso;

**e per la conseguente condanna in forma specifica**

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione del ricorrente assegnandogli il maggior punteggio a cui ha diritto in relazione alla valutazione dei titoli (laurea magistrale), adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione;

**ed in ogni caso, con l'ordine**

nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del medesimo.

**IN FATTO**

Il ricorrente figura tra gli idonei del “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Cultura e dell’Avvocatura dello Stato*” (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021).

Secondo quanto risultato dalla graduatoria pubblicata in data 24.02.23 per il “*Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)*”, il ricorrente si era collocato alla posizione n. 2.382, con un punteggio totale di 27,5 punti.

Successivamente, in data 19.04.23, l’originaria graduatoria veniva rettificata (a seguito dell’accoglimento di alcuni ricorsi proposti da altri partecipanti alla selezione) con nuovo posizionamento del ricorrente alla posizione n. 2.455 (con il medesimo punteggio).

Dei 27,5 punti totali, 26,25 venivano conseguiti nell’ambito della prova selettiva scritta, 1 punto per la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza e 0,25 per il possesso di un master di primo livello.

Orbene, l’art. 7, paragrafo 3, del bando di concorso, infatti, prevedeva che «*Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 1 punto per ogni dottorato di ricerca; 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione*».

In forza di tale articolo, la laurea magistrale a ciclo unico del ricorrente è stata equiparata ad una laurea triennale, poiché per ciascuna di esse, indistintamente, è stato riconosciuto 1 punto.

In tutta evidenza, siffatta equiparazione è irragionevole e illegittima: la laurea magistrale a ciclo unico, infatti, è un titolo di studio che richiede il conseguimento di 300 crediti formativi distribuiti in cinque anni di corso; la laurea triennale, invece, “soltanto” 180 crediti formativi distribuiti, per l'appunto, in tre anni.

Alla laurea magistrale in giurisprudenza del ricorrente, pertanto, doveva riconoscersi un punteggio superiore, così da diversificarne il valore rispetto ad una laurea triennale, con il conseguente avanzamento in graduatoria.

Tanto premesso in fatto, il punteggio attribuito ed il conseguente posizionamento in graduatoria sono illegittimi ed ingiusti per i seguenti motivi.

#### IN DIRITTO

##### I.

**Eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell'azione amministrativa - Violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione - Violazione e/o falsa applicazione del decreto interministeriale del 9 luglio 2009 (G.U. 7 ottobre 2009 n. 233) - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Difetto dei presupposti di fatto e di diritto - Disparità di trattamento - Ingiustizia manifesta.**

##### a).

In ordine all'interesse della ricorrente.

Il ricorrente è oggi collocato nella posizione n. 2.455 della graduatoria finale di merito del concorso così come rettificata e (ri)pubblicata in data 19-4-23 per il “*Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)*”, avendo totalizzato 27,5 punti, rispetto ad un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale da assumere (in cui il 2.293° posto è riferito a un candidato con 27,625 punti).

Come esposto in fatto, dei 27,5 punti totali, 26,25 sono stati conseguiti nell'ambito della prova selettiva scritta, 1 punto per la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza e 0,25 per il possesso di un master di primo livello.

Pertanto, qualsiasi superiore valore riconosciuto alla laurea magistrale a ciclo unico che si differenzi proporzionalmente dal titolo triennale (con una congrua assegnazione di 2 punti rispetto ad una laurea breve triennale) garantirebbe l'utile posizionamento al ricorrente al 1284° posto in graduatoria, con 28,5 punti, inserendosi così all'interno del contingente di prossima assunzione ovvero potendo pretendere all'assunzione al primo utile scorrimento.

Non vi è dubbio che il ricorrente vanti un interesse concreto al riconoscimento di un punteggio superiore e all'avanzamento in graduatoria, perché questo si tradurrebbe nel bene della vita cui si aspira: l'utile posizionamento in graduatoria ai fini dell'assunzione.

b).

In ordine alla illegittimità dell'art. 7, paragrafo 3, del bando di gara.

L'art. 7, paragrafo 3, del bando di concorso, prevedendo l'attribuzione di «*1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale*», equipara, in sede di valutazione, la laurea magistrale a ciclo unico a quella triennale.

Siffatta equiparazione è irragionevole, arbitraria e illogica.

La laurea magistrale a ciclo unico, infatti, richiede il conseguimento di un totale di 300 crediti formativi distribuiti in cinque anni di corso tra le diverse materie oggetto di esame.

La laurea triennale o di primo livello, invece, richiede il conseguimento di soli 180 crediti formativi, distribuiti, per l'appunto, in tre anni.

In tutta evidenza, i due titoli sono diversi e richiedono una diversa valutazione: differente, infatti, è il percorso che conduce al loro conseguimento, non solo sotto il profilo degli anni necessari (rispettivamente, cinque e tre anni) ma

soprattutto di quello delle conoscenze accademiche (rispettivamente, 300 crediti formativi e 180 crediti formativi).

Sul punto è pacifico l'orientamento secondo cui *“il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea magistrale costituiscono un titolo di studio superiore rispetto a quello della laurea triennale in quanto titoli di cultura che si pongono a conclusione di percorsi di studi diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate; in conseguenza, per evitare un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati, il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea magistrale devono essere valutati quale titolo aggiuntivo rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, qualora sia rappresentato dalla laurea triennale”* (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 27 giugno 2022, n. 1138; Tar Lazio, Roma, sez. III ter, 7 dicembre 2021, n. 12613; Tar Lazio, Roma, 19 maggio 2022, n. 6512; Tar Lazio, Roma, sez. III ter, 10 maggio 2022, n. 5829; T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., (ud. 11/01/2023) 19-01-2023, n. 58).

Più precisamente, la laurea magistrale a ciclo unico rappresenta un titolo superiore che richiede, pertanto, una valutazione superiore (2 punti o la differente valutazione che l'Amministrazione vorrà riconoscere).

Ancora, la giurisprudenza più recente ha ribadito che *«Non può omettere il Collegio – con riferimento alla mancata attribuzione di ulteriori due punti per la laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale – di ribadire l'orientamento dalla Sezione ripetutamente espresso (ex plurimis, sentenza 11 aprile 2022, n. 4253) secondo cui “nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e*

*irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate”»* (TAR Lazio, Sez. IV, sentenza n. 544/2023. Nel medesimo senso, *ex plurimis*, TAR Lazio, Sez. IV, sentenza n. 4393/2023; TAR Lazio, Sez. IV, sentenza n. 2244/2023; TAR Lazio, Sez. IV, sentenza 1853/202).

L'esigenza di valutare diversamente i due titoli non può che tradursi nell'assegnazione di 2 punti (o la differente valutazione che l'Amministrazione vorrà riconoscere) per la laurea magistrale a ciclo unico del ricorrente al posto dell'unico punto attualmente assegnato, con la conseguente rettifica del punteggio e l'avanzamento in graduatoria nella posizione dovuta.

## II.

### **Istanza cautelare, anche ai sensi dell'art. 55, co. 10, cpa.**

In ordine al *fumus* si rinvia ai motivi di diritto che precedono.

In ordine al danno grave ed irreparabile si evidenzia quanto segue.

Qualora il ricorrente non venisse inserito nella graduatoria *de quo* secondo il punteggio e nella posizione ad esso spettante, considerate le convocazioni imminenti, perderebbe la possibilità di ottenere un incarico a tempo indeterminato, subendo un grave danno di carattere esistenziale.

Si richiede, pertanto, l'emissione di un provvedimento cautelare che abbia l'effetto di inserire il ricorrente nella corretta posizione e con i punteggi spettanti assumendo ogni idonea misura cautelare anche propulsiva o di remand, ordinando all'Amministrazione di ricalibrare legittimamente i punteggi spettanti ai diversi titoli di laurea (punti 1 per la laurea triennale e punti 2 per la laurea magistrale), ovvero, ai sensi dell'art. 55, co. 10 c.p.a., ove si ritenga che le esigenze del ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissare con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito



**III.**

**ISTANZA AI SENSI DEGLI ARTT. 41, QUARTO COMMA E 52,  
SECONDO COMMA DEL CPA**

Considerato che sussistono oggettive difficoltà per la notificazione individuale del ricorso, visto l'elevato numero di controinteressati inseriti nella graduatoria impugnata, si formula istanza al Presidente affinché questi autorizzi la **notifica per pubblici proclami**, nelle modalità e nei termini che l'Ill.mo Presidente riterrà opportuni ovvero necessari.

Per quanto esposto,

Voglia l'On.le Tribunale adito

Autorizzare la notificazione per pubblici proclami;

Accogliere l'istanza cautelare, indi sospendere tutti i provvedimenti e gli atti impugnati e concedere ogni utilità seppur in via interinale anche mediante l'adozione di misure cautelari propulsive o di remand, ordinando all'Amministrazione di ricalibrare legittimamente il punteggio spettante ai distinti cicli di laurea (punti 1 per la laurea triennale e punti 2 per la laurea magistrale), ovvero, ai sensi dell'art. 55, co. 10 c.p.a., ove si ritenga che le esigenze del ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissare con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito.

Nel merito accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati e condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito dalla ricorrente e l'inclusione nella posizione spettante della graduatoria finale dei vincitori.

Emettere ogni ulteriore e consequenziale statuizione sulle spese.

Il contributo unificato viene versato nella misura di legge pari ad € 325,00.

Ragusa-Roma, 26-4-2023

Avv. Salvatore Molè

(f.to digitalmente)